

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

754

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 16/01/2020 Prot.: 0000754 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



X LEGISLATURA

Oggetto: **progetto di legge n. 8** d'iniziativa popolare: "Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre".
ESITI REFERENDARI.

Si comunica che la Prima commissione consiliare, nella seduta del 15 gennaio 2020, visti gli esiti del referendum consultivo svoltosi in data 1 dicembre 2019, ha deciso all'unanimità di proporre il non passaggio agli articoli della proposta in oggetto.

Distinti saluti.

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
STAFF POLITICHE ISTITUZIONALI
il responsabile
Gabriele Frolo

Il Presidente
Alessandro MONTAGNOLI

Allegati:

- bozza di deliberazione
- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

rif. prot. n. 13381 del 14 luglio 2015

*Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglio Veneto.it
www.consiglio Veneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Istituzionali, politiche dell'Unione Europea e relazioni internazionali,
politiche di bilancio e di programmazione)

**SUDDIVISIONE DEL COMUNE DI VENEZIA NEI DUE COMUNI
AUTONOMI DI VENEZIA E MESTRE**

NON PASSAGGIO AGLI ARTICOLI

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE N. 8
d'iniziativa popolare

Licenziato il **15 gennaio 2020** nella seduta n. **193**
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 40	40		
Maggioranza richiesta	n. 21			

Relatore in Aula il consigliere Maurizio Colman.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE RELATIVA A
“SUDDIVISIONE DEL COMUNE DI VENEZIA NEI DUE COMUNI
AUTONOMI DI VENEZIA E MESTRE”.
ESITI REFERENDARI.
(Progetto di legge n. 8).

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il progetto di legge n. 8, di iniziativa popolare, relativo a “Suddivisione del comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre”;

DATO ATTO che nella seduta del 14 febbraio 2017 il Consiglio regionale del Veneto, con provvedimento n. 10, ha ritenuto meritevole di accoglimento, ai fini della prosecuzione dell’iniziativa legislativa, il progetto di legge n. 8, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25;

DATO ATTO che nella seduta dell’11 luglio 2017 il Consiglio regionale del Veneto, con provvedimento n. 84, ha individuato la popolazione interessata alla consultazione referendaria riguardante il progetto di legge n. 8 nell’intera popolazione dell’attuale Comune di Venezia;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1379 del 23 settembre 2019 è stata indetta la consultazione referendaria per domenica 1 settembre 2019 ed approvato il quesito referendario;

CONSIDERATO che in data 1 dicembre 2019 si è svolto il referendum regionale consultivo sul progetto di legge n. 8;

VISTO il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte d’Appello di Venezia, trasmesso al Consiglio regionale del Veneto in data 9 dicembre 2019;

VISTO altresì il verbale dell’Ufficio provinciale per il referendum presso il Tribunale ordinario di Venezia datato 13 gennaio 2020, trasmesso al Consiglio regionale del Veneto il giorno successivo, che attesta la correzione di un errore di calcolo nei prospetti riepilogativi dei voti validi, allegati al verbale di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto (n. 207432), essendo il numero degli elettori che non hanno votato (n. 162544) superiore a quello degli elettori che hanno votato (n. 44888, di cui validi n. 44586);

VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali";

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Maurizio Colman, con la quale si invita il Consiglio regionale a non passare alla votazione degli articoli;

con votazione palese,

DELIBERA

il non passaggio agli articoli della proposta di legge in oggetto.

SUDDIVISIONE DEL COMUNE DI VENEZIA NEI DUE COMUNI AUTONOMI DI VENEZIA E MESTRE

Relazione:

Relatore il consigliere Maurizio Colman.

Egredi colleghi,

A. ORIGINI STORICHE

Fino al 1926, il Comune di Venezia non comprendeva gli attuali territori e centri urbani siti nella terraferma: l'unificazione avvenne per effetto di un Regio Decreto fascista emanato senza alcuna consultazione popolare.

I motivi erano allora legati allo sviluppo del nuovo Porto industriale in Terraferma e alla necessità di sottoporre la nascita dei cantieri navali e dell'industria chimica ad un'unica guida politico-economica.

Questa esigenza ha esaurito da tempo la propria funzione storica. Ormai, i problemi legati all'industria di Porto Marghera attengono alle bonifiche delle aree inquinate, alla riqualificazione urbana e al mantenimento dei livelli occupazionali, non più certo all'espansione.

Non è contestabile che le caratteristiche fisiche, sociali ed economiche della città lagunare siano del tutto diverse da quelle della Terraferma: il connubio amministrativo, da ben 87 anni, continua a portare a Venezia e a Mestre enormi problematiche.

B. VENEZIA INSULARE.

L'attuale situazione della città storica di Venezia è drammatica. La città lagunare è afflitta da numerosi problemi, di ordine ambientale, di conservazione architettonica, di impoverimento del tessuto economico e sociale, con uno su tutti, causa ed effetto degli altri, la caduta demografica. La Città storica è scesa dai 171.000 abitanti degli anni '50 a meno dei 58.000 residenti attuali: assieme ad essi, Venezia ha perso peso economico, politico, molte attività commerciali tipiche di un centro urbano, uffici pubblici, sedi di grandi aziende.

L'amministrazione comunale unica ha avuto scarso interesse a combattere il fenomeno dell'esodo mentre i cittadini sono e sono stati costretti a subire un'imposizione fiscale sproporzionata rispetto ai benefici goduti; l'unione amministrativa ha inoltre determinato un deficit di democrazia, potendo un centro come Venezia contare solo su una rappresentanza minoritaria in Consiglio comunale.

La specificità di Venezia è concetto ormai consolidato nell'opinione pubblica, ma necessita ora anche di un riconoscimento a livello politico: Venezia soffre prima di tutto di un errore concettuale che la vede di fatto come un mero spazio museale e ricettivo per visitatori di passaggio, costretta, senza possibilità di scampo, ad un destino esclusivamente turistico.

Un'amministrazione comunale rivolta unicamente a Venezia insulare potrà rispondere meglio alle diverse esigenze dei suoi cittadini e garantire un governo locale concentrato sulle specifiche caratteristiche di questa città; solo un'amministrazione autonoma avrà interesse a favorire il ripopolamento, lo sviluppo articolato su nuove economie di riequilibrio anziché sulla monocultura del turismo di massa e il

radicamento di iniziative imprenditoriali rispettose del delicato equilibrio ambientale della laguna, che colgano pienamente l'essenza di una specificità che deve diventare vantaggio, di una particolarità che deve ricominciare a rappresentare una risorsa.

In sintesi, i principali obiettivi che la creazione del Comune autonomo di Venezia Insulare rende possibili sono i seguenti:

- 1) frenare lo spopolamento e la chiusura di uffici e attività commerciali per residenti;*
- 2) garantire servizi pubblici migliori gestiti da un'Amministrazione dedicata solo a Venezia;*
- 3) attirare risorse e agevolazioni fiscali per cittadini e imprese, che ora sopportano costi insostenibili e spesso sono costrette a chiudere;*
- 4) garantire un rapporto più diretto tra elettori ed eletti, e, pertanto, migliore rappresentatività della cittadinanza veneziana;*
- 5) ridurre i costi con la razionalizzazione della macchina amministrativa comunale, che ora presenta duplicazioni ed inefficienze, con un maggior controllo dei cittadini sui servizi erogati;*
- 6) dotare la Regione Veneto di un Capoluogo, Venezia, che torni ad occupare un ruolo centrale attraverso un suo potenziamento e una sua più forte autonomia.*

C. MESTRE E TERRAFERMA.

Mestre rappresenta un unicum, perché, pur essendo la terza città del Veneto e la diciottesima d'Italia per numero di abitanti, è priva di un'autonoma amministrazione comunale, essendo attualmente frazione del Comune di Venezia, il cui capoluogo ha, come visto, meno della metà dei suoi abitanti.

Mestre ha una propria storia, iniziata in epoca paleoveneta e romana, precedente a quella di Venezia, ma l'assunzione di una fisionomia civica le è stata impedita dalla cancellazione dell'autonomia comunale nel 1926. Mestre non può essere il dormitorio, la periferia o l'alter ego di Venezia in Terraferma, ruolo che invece le è stato attribuito e che è perpetrato dalla manchevole gestione amministrativa unionista. L'unione delle due realtà ha portato solo appiattimento, omologazione, ingigantirsi dei problemi: oggi anche Mestre è contagiata da problemi di Venezia quali lo spopolamento e il declino economico, a conferma dell'impossibilità di gestire le due Città in un'ottica unitaria, attesa la loro diversità: Mestre e la Terraferma devono avere una propria autonomia amministrativa distinta dal Comune di Venezia.

Un Comune di Terraferma avvantaggerà tutti e nessuno potrà sentirsi più periferia di Venezia in quanto tutti gli attuali centri di Terraferma diventeranno elementi qualificanti del nuovo Comune.

Il futuro Comune di Mestre avrà dimensioni più funzionali e gestibili, per risolvere problemi sinora insoluti e per togliere al sindaco l'alibi di doversi occupare prioritariamente di Venezia. Mestre potrà crescere anche qualitativamente, enfatizzare la propria vocazione commerciale, artigianale e piccolo-imprenditoriale, riconvertire Porto Marghera, ricominciare a produrre posti di lavoro, sviluppare autonome iniziative culturali e sportive, favorire l'associazionismo spontaneo, recuperare le eccellenze mestrine oggi dimenticate.

D. L'ATTUALE SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il presente progetto di legge regionale di iniziativa popolare prevede la suddivisione dell'attuale Comune di Venezia in due Comuni autonomi. Dalla cartografia allegata si evidenzia che i Comuni risultanti sono formati, per il Comune di

Venezia, dalle aree territoriali e acquee in cui sono insediate la città storica, le isole e la laguna, comprese la barene, e, per il Comune di Mestre, dal territorio della Terraferma dell'attuale Comune.

Le Municipalità non hanno centrato l'obiettivo di una gestione vicina alle reali problematiche dei due centri: esse hanno dimostrato di essere strumenti costosi e privi di reali poteri.

L'imminente avvento della Città metropolitana spazza via ogni ragione contraria, essendo infatti previsto un livello di gestione sovracomunale per il governo di aree complesse: Venezia e Mestre potranno essere comuni autonomi all'interno della futura Città Metropolitana, come espressamente previsto dalla legge. L'iniziativa, dunque, non mira a dividere ma a moltiplicare opportunità, lavoro, sviluppo e sottrarre sprechi, declino e crisi.

Venezia e Mestre trarranno benefici dalla propria autonomia comunale: un sindaco e un'amministrazione dedicati daranno maggior impegno, migliori servizi, miglior controllo degli elettori e minori sprechi: tra le due città ci saranno più collaborazione e meno sospetti rispetto ad oggi.

Le due realtà disomogenee di Venezia e Mestre, infatti, non creano economie di scala, ma solo sprechi e uffici-doppione. Oggi i costi della politica per ogni singolo assessore o consigliere sono maggiori di quanto sarebbero in due Comuni più piccoli: gli interventi e le rispettive spese saranno razionalizzati, perché riferiti alla specificità delle due aree, con conseguenti risparmi per i contribuenti.

La Prima commissione consiliare, nella seduta del 15 gennaio 2020, ha preso atto dell'esito della consultazione referendaria, svoltasi il 1° dicembre 2019, decidendo all'unanimità di proporre il non passaggio agli articoli della proposta di legge in oggetto.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Siamo Veneto, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Civica per il Veneto e le componenti politiche "Veneto 2020 – Liberi E Uguali" e "Veneto 2020 – Italia in Comune" del Gruppo Misto.

SUDDIVISIONE DEL COMUNE DI VENEZIA NEI DUE COMUNI AUTONOMI DI VENEZIA E MESTRE

Art. 1 - Suddivisione del Comune di Venezia.

1. Allo scopo di un migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione comunale, è istituito il Comune di Mestre mediante scorporo di parte del territorio del Comune di Venezia.
2. La suddivisione territoriale del Comune di Venezia e del Comune di Mestre risulta dalla relazione descrittiva e dalla planimetria di cui agli Allegati A e B.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata, indetto a sensi della vigente normativa regionale, ha dato i seguenti risultati:
Votanti n.
Voti validamente espressi n.
Voti favorevoli n.
Voti contrari n.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Alla definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale disposta dall'articolo 1 provvede la Provincia di Venezia a norma dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Suddivisione del Comune di Venezia.....	4
Art. 2 - Risultati della consultazione.....	4
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.....	4
Art. 4 - Entrata in vigore.....	4



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 8 RELATIVO A:

**SUDDIVISIONE DEL COMUNE DI VENEZIA NEI DUE COMUNI
AUTONOMI DI VENEZIA E MESTRE**

ALLEGATO A - Relazione descrittiva del confine

ALLEGATO B - Planimetria

Allegato A – Relazione descrittiva del confine

Premesso che:

- la proposta di modifica degli attuali confini contenuta nella presente legge di iniziativa popolare si basa sull'attribuzione delle zone umide di barena al Comune di Venezia, in quanto considerabili a tutti gli effetti parti integranti dell'ecosistema lagunare di cui la Città di Venezia costituisce fulcro riconosciuto e centro fondamentale;
- la modifica degli attuali confini riguarda esclusivamente la zone di contatto tra la attuale terraferma mestrina e le predette zone umide situate, indicativamente, in direzione nord/nord ovest della città insulare;
- nessuna modifica riguarda od è richiesta con riferimento alle odierne linee confinarie esterne tra l'attuale Comune di Venezia e i comuni di Chioggia, Cavallino/Treporti, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Musile di Piave, S. Donà di Piave, Jesolo che pertanto rimangono immutate e ferme;
- le aree su cui insistono Porto Marghera e l'Aeroporto "Marco Polo", al di là della loro demanialità o meno, rientrano nel perimetro dell'istituendo Comune di Mestre.

La suddivisione territoriale del Comune di Venezia risulta dalla seguente relazione descrittiva e dalla planimetria di cui all'Allegato B.

- A partire dalla confluenza del fiume Dese con il Canale Santa Maria seguendo il corso di detto fiume fino alla confluenza con il ramo nordest del Canale Osellino comprendendo a sud dello stesso la località di barena "Punta Dese";
- indi seguendo verso ovest il Canale Tronco Osellino Est, con la linea di confine situata nella mezzeria del detto canale, staccandosi poi da esso in direzione sud/est e proseguendo lungo il bordo di terra ferma cementificata dell'aeroporto "Marco Polo";
- indi proseguendo lungo la sponda interna est, versante laguna, dell'aeroporto Marco Polo, con l'attribuzione al territorio del nuovo Comune di Venezia delle barene dette "Busa dell'Aeroporto", "Punta Lunga", "Le Bochere", "Sacchetta Smerdaiola", "Barena Canal Tessera", "Puntina Canal Tessera";
- indi piegando a nord e seguendo le varie rientranze di terreno fermo di detta sponda sino alla darsena aeroportuale;
- indi in linea retta verso ovest seguendo la sponda fronte laguna (est) del Canale Osellino sino alla sua confluenza con la sponda sinistra del canale "Scaricatore alle Rotte" e di lì sino alla Punta di S. Giuliano e quindi comprendendo nel territorio del nuovo Comune di Venezia le barene dette "Sacca Sarsegna", "Sacca Campalton", "Barena di Tessera", "Punta Campalto", "Barena di Campalto", "Barena del Passo", "Seno della Seppa";
- indi attraversando il Ponte della Libertà (SS 11) in corrispondenza dei c.d. Pili;
- indi correndo lungo la sponda est dell'isola Pili sino alla punta dell'Isola dei Serbatoi Petroliferi;
- indi costeggiando la sponda ovest di detta Isola e poi piegando verso la sponda ovest (interna) dell'isola delle Tresse;
- indi in linea retta sino al punto di intersezione dell'attuale confine con il Canale dei Petroli;
- indi mantenendo l'attuale linea confinaria con i comuni di Chioggia, Campagna Lupia, Mira, Spinea, Martellago, Scorzè, Mogliano, Marcon, Quarto d'Altino, Cavallino Treporti, Jesolo.

Allegato B - Planimetria

